



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Teoria generale del reato

Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 8 NOVEMBRE 2024

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2023-24
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

SISTEMATICA DEL REATO

Sistematica Bipartita	Sistematica tripartita	Sistematica quadripartita
Elemento oggettivo	Fatto tipico	Fatto tipico
Elemento soggettivo	Antigiuridicità	Antigiuridicità
	Colpevolezza	Colpevolezza
		Punibilità



cause di giustificazione o scriminanti*:
elementi negativi dell'elemento oggettivo vs. categoria a sé

*insieme delle facoltà e dei doveri derivanti da norme che autorizzano o impongono la realizzazione di un fatto penalmente rilevante

IL FATTO TIPICO

L'insieme degli elementi oggettivi (e soggettivi?) che individuano e caratterizzano ogni singolo reato come specifica forma di offesa a uno o più beni giuridici.

Elementi espliciti vs. elementi sottintesi

Elementi positivi vs. negativi

Elenco degli elementi oggettivi più comuni:

- condotta (attiva o omissiva)
- presupposti della condotta: situazioni – di fatto o di diritto – che debbono preesistere o coesistere con la condotta
- evento
- rapporto o nesso di causalità
- oggetto del reato
- qualità o relazioni giuridiche o di fatto del soggetto attivo
- offesa

L'ANTIGIURIDICITÀ

Rapporto di contraddizione tra il fatto e l'intero ordinamento giuridico.

Assenza di cause di giustificazione o scriminanti (insieme delle facoltà e dei doveri derivanti da norme che autorizzano o impongono la realizzazione di un fatto penalmente rilevante).



LA COLPEVOLEZZA

Insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico.

Elenco dei requisiti:

- Elemento soggettivo del reato: dolo, colpa, dolo misto a colpa/preterintenzione
- Assenza di scusanti o cause di esclusione della colpevolezza
- Conoscenza o conoscibilità della legge penale violata
- Imputabilità/Capacità di intendere e di volere

LA PUNIBILITÀ

Insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antiggiuridico e colpevole, che fondano o escludono l'opportunità di punirlo.

«valutazione di opportunità politica, estranea al contenuto dell'offesa»

- Condizioni obiettive di punibilità
- Cause di esclusione della punibilità
 - ✓ cause personali concomitanti di non punibilità (art. 649 c.p.)
 - ✓ cause personali sopravvenute di non punibilità (ritrattazione nei delitti di false informazioni al p.m.)
 - ✓ cause oggettive di esclusione della punibilità (131-bis c.p.)
 - ✓ cause di estinzione del reato (morte del reo, prescrizione, etc.)

DOGMATICA/INTERPRETAZIONE/SUSSUNZIONE





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Il fatto tipico

FATTISPECIE OGGETTIVA E SOGGETTIVA

Fatto tipico oggettivo	Fatto tipico soggettivo
Soggetto attivo	Dolo
Presupposti della condotta	Preterintenzione
Azione (condotta attiva o omissiva)	Colpa
Evento	Altri elementi soggettivi del fatto tipico
Nesso di causalità	
Oggetto materiale	
Soggetto passivo	
(Offesa)	

SOGGETTO ATTIVO

Reato comune vs. Reato proprio

Art. 640 c.p. – Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

PRESUPPOSTI DELLA CONDOTTA

Art. 593-ter c.p. – Interruzione di gravidanza non consensuale

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 556 c.p. – Bigamia

Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

AZIONE

Reati commissivi vs. reati omissivi

Art. 575 c.p. – Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

AZIONE

Reati omissivi propri vs. reati omissivi impropri

Art. 593 c.p. – Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.

Art. 575 c.p. – Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

+

Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità

2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

AZIONE

Reati di possesso

Art. 497-*bis* c.p. – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Reati di mera condotta

Art. 476 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Reati di evento

Art. 575 c.p. – Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

AZIONE

Reati a forma vincolata vs. reati a forma libera o causalmente orientati

Art. 640 c.p. – Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Art. 575 c.p. – Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

EVENTO

evento in senso naturalistico vs. evento in senso giuridico

Accadimento temporalmente e spazialmente separato dall'azione previsto dalla norma incriminatrice
(non qualsiasi conseguenza dell'azione)

- modificazione della realtà fisica
- modificazione della realtà psichica
- alterazione della realtà economico-giuridica
- comportamento umano

evento di danno vs. evento di pericolo

NESSO DI CAUSALITÀ

Solo nei reati di evento: il rapporto o nesso di causalità tra condotta ed evento

Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

OGGETTO MATERIALE DEL REATO

Persona

Art. 575 c.p. – Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Cosa

Art. 624 c.p. – Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

SOGGETTO PASSIVO/PERSONA OFFESA DAL REATO

Soggetto passivo: titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice

Soggetto passivo ≠ oggetto materiale del reato (persona o cosa)

Soggetto passivo ≠ danneggiato dal reato

BENE GIURIDICO TUTELATO E OFFESA

Codice Penale Libro II – Dei delitti in particolare
Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio

Art. 640 – Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Reati di danno vs. reati di pericolo (concreto, astratto, ecc.)

Reati monoffensivi e plurioffensivi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Il rapporto di causalità

NESSO DI CAUSALITÀ

Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'**evento** dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è **conseguenza** della sua **azione** od omissione.

Art. 41 c.p. – Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

TEORIA CONDIZIONALISTICA O DELL'EQUIVALENZA

condicio sine qua non

È causa dell'evento ogni azione che non può essere eliminata mentalmente senza che l'evento concreto venga meno.

procedimento di eliminazione mentale = giudizio controfattuale

TEORIA CONDIZIONALISTICA



TEORIA CONDIZIONALISTICA



TEORIA CONDIZIONALISTICA



TEORIA CONDIZIONALISTICA



TEORIA CONDIZIONALISTICA



TEORIA CONDIZIONALISTICA



La sussunzione del caso concreto sotto leggi scientifiche (o leggi di copertura)

vs. accertamento intuizionistico/individualizzante

«se nessuno è in grado di spiegare perché la frana si sia verificata, ciò nondimeno non si può minimamente dubitare che la frana sia dovuta all'opera dell'uomo» (Trib. Aquila, 17 dicembre 1969, Vajont)

TEORIA CONDIZIONALISTICA

La sussunzione del caso concreto sotto leggi scientifiche (o leggi di copertura)

leggi scientifiche = enunciati che esprimono successioni regolari di accadimenti, frutto dell'osservazione sistematica della realtà fisica o psichica

1. Causalità generale: individuazione di una legge scientifica
2. Causalità individuale: sussunzione del caso concreto nella legge scientifica generale

TEORIA CONDIZIONALISTICA

Leggi scientifiche

- universali

- statistiche

TEORIA CONDIZIONALISTICA

1. Causalità generale: individuazione di una legge scientifica

2. Causalità individuale: sussunzione del caso concreto nella legge scientifica generale

TEORIA CONDIZIONALISTICA

Il tema del grado di affidabilità delle leggi scientifiche statistiche

Cass. Sez. Un., 11 luglio 2022, n. 30328, Franzese

È indubbio che **coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento**, rivelati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche), impongano verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta. Ma nulla esclude che anch'essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale, circa la **sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa**, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento. Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale (invero assai rare nel settore in esame), pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l'irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi la "attendibilità" in riferimento al singolo evento e all'evidenza disponibile.

TEORIA CONDIZIONALISTICA

Il tema del grado di affidabilità delle leggi scientifiche statistiche

Cass. Sez. Un., 11 luglio 2022, n. 30328, Franzese

In definitiva, con il termine "alta o elevata credibilità razionale" dell'accertamento giudiziale, non s'intende fare riferimento al parametro nomologico utilizzato per la copertura della spiegazione, indicante una mera relazione quantitativa entro generi di eventi ripetibili e inerente come tale alla struttura interna del rapporto di causalità, bensì ai profili inferenziali della verifica probatoria di quel nesso rispetto all'evidenza disponibile e alle circostanze del caso concreto: non essendo consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità. La moderna dottrina che ha approfondito la teoria della prova dei fatti giuridici ha infatti precisato che, mentre la "probabilità statistica" attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi (strumento utile e talora decisivo ai fini dell'indagine causale), la "probabilità logica", seguendo l'incedere induttivo del ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell'ipotesi formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale.

TEORIA CONDIZIONALISTICA



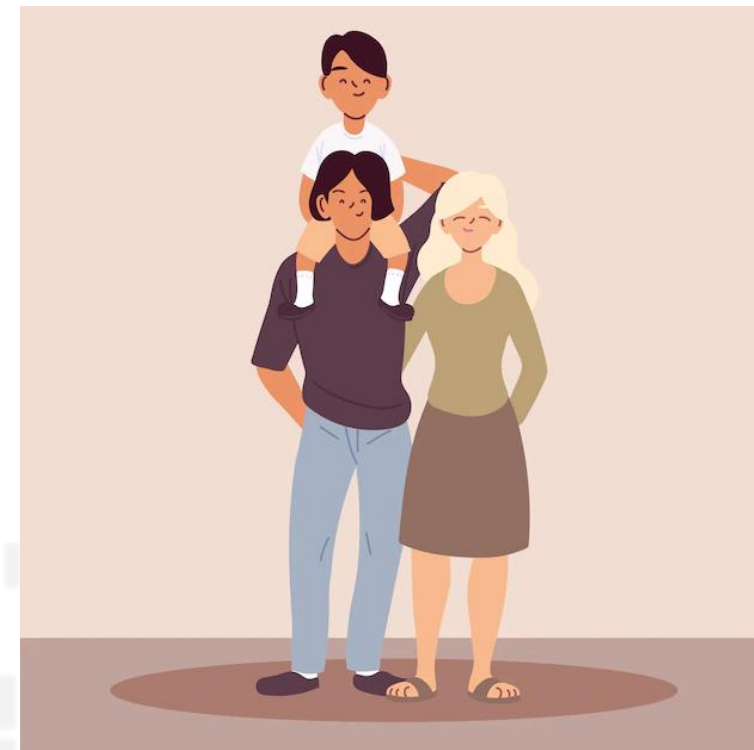
CAUSALITÀ IPOTETICA ED ADDITIVA



TEORIA CONDIZIONALISTICA

Problemi e correttivi

❑ Regresso all'infinito: elemento soggettivo



❑ Causalità alternativa ipotetica: evento concreto *hic et nunc*



❑ Causalità addizionale: eliminazione mentale cumulativa dei due antecedenti causali



TEORIA CONDIZIONALISTICA



TEORIA CONDIZIONALISTICA

Il problema della eccessiva estensione applicativa della teoria condizionalistica
(soprattutto nell'ambito della responsabilità oggettiva)



- Teorie alternative del rapporto di causalità
 - ✓ Causalità adeguata
 - ✓ Causalità umana
- Teorie aggiuntive rispetto all'accertamento del rapporto di causalità
 - ✓ L'imputazione obiettiva dell'evento
- La disciplina codicistica delle concause
 - ✓ L'art. 41 comma 2 del codice penale: le cause sopravvenute da sole sufficienti



TEORIA DELLA CAUSALITÀ ADEGUATA

L'evento non deve essere dovuto al concorso di fattori anormali; escludere fattori causali imprevedibili

L'evento deve essere una conseguenza normale o almeno non improbabile dell'azione

TEORIA DELLA CAUSALITÀ UMANA

L'evento non deve essere dovuto al concorso di fattori eccezionali; escludere fattori causali rarissimi

Considerabili solo gli sviluppi dominabili dall'uomo



IMPUTAZIONE OBIETTIVA DELL'EVENTO

Due requisiti da accertare:

1. l'agente, con la sua condotta, ha creato (o aumentato o non diminuito) il rischio del verificarsi di un evento del tipo di quello che si è verificato
2. l'evento è la concretizzazione del rischio



LA DISCIPLINA CODICISTICA DELLE CONCAUSE

Art. 41 c.p. – Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DOTT. NICOLA RECCHIA

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del
Linguaggio, dell'Interpretazione e della
Traduzione – IUSLIT

nicola.recchia@units.it

www.units.it